

# COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(93) 265 def.

Bruxelles, 9 giugno 1993

Raccomandazione di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

Apertura di negoziati tra la CEE  
il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia  
concernenti una modifica dell'accordo nel settore  
dell'aviazione civile

---

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

Relativa alla modifica dell'accordo tra la Comunità economica europea, il  
Regno di Norvegia e il Regno di Svezia nel settore dell'aviazione civile

---

(presentate dalla Commissione)

**Raccomandazione di decisione del Consiglio**

**Apertura di negoziati tra la CEE  
Il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia  
concernenti una modifica dell'accordo nel settore  
dell'aviazione civile**

1. Con decisione del Consiglio 92/384/CEE, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia, la Comunità ha approvato l'accordo fra le tre parti in questione nel settore dell'aviazione civile. L'accordo crea un sistema uniforme di regole applicabili all'aviazione civile, estendendo alla Norvegia e alla Svezia la legislazione comunitaria in materia.
2. Poiché questo accordo non dovrebbe pregiudicare l'esito dei negoziati fra la Comunità e i paesi EFTA sullo Spazio economico europeo (accordo SEE), si è convenuto di applicarlo fino al giorno in cui entrerà in vigore l'accordo SEE.
3. In base all'accordo, le nuove normative adottate da ciascuna parte contraente dovrebbero integrarsi nell'accordo. Dopo la conclusione dei negoziati relativi, la Comunità ha adottato nuove misure legislative, fra cui il cosiddetto terzo pacchetto sul trasporto aereo, che istituisce nella Comunità il mercato interno nel settore dell'aviazione civile nella Comunità.
4. L'articolo 12 dell'accordo stabilisce che la nuova normativa (comunitaria) debba essere integrata nell'accordo stesso. Ciò è di particolare importanza per i vettori aerei comunitari poiché consente loro di operare nella Comunità, in Norvegia e in Svezia nel quadro di un regime unico. La decisione del comitato misto a questo proposito deve essere confermata dal Consiglio.

5. L'entrata in vigore dell'accordo SEE, tuttavia, potrebbe provocare un regresso nelle relazioni fra la CE, la Norvegia e la Svezia disciplinate dal presente accordo, poiché l'anzidetta nuova normativa non diventerà immediatamente parte dell'accordo SEE, ma sarà applicabile negli Stati EFTA solo dopo l'espletamento delle procedure necessarie per la sua integrazione nell'accordo SEE.
6. Date le attuali circostanze eccezionali è interesse di tutte e tre le parti prendere le misure necessarie per consentire l'applicazione della nuova normativa in Norvegia e Svezia dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE fino all'espletamento delle procedure necessarie.
7. Si invita pertanto il Consiglio a decidere quanto segue:
  - autorizzare la Commissione ad avviare negoziati con il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia in vista di una modifica dell'accordo fra dette parti e la Comunità nel settore dell'aviazione civile in modo da garantire:
    - \* l'integrazione della nuova normativa nell'accordo
    - \* l'applicazione di questa normativa in Norvegia e in Svezia dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE fino all'espletamento delle procedure necessarie per la sua integrazione nell'accordo SEE.

Proposta di decisione del Consiglio

Relativa alla modifica dell'accordo tra la Comunità economica europea, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia nel settore dell'aviazione civile

RELAZIONE

1. Con decisione del Consiglio 92/384/CEE, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità economica europea, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia, la Comunità ha approvato l'accordo fra le tre parti in questione nel settore dell'aviazione civile. L'accordo crea un sistema uniforme di regole applicabili all'aviazione civile, estendendo alla Norvegia e alla Svezia la legislazione comunitaria in materia. Esso è entrato in vigore il 6 luglio 1992.
2. In base all'accordo le nuove normative adottate da ciascuna parte contraente dovrebbero integrarsi nell'accordo stesso. Dopo la conclusione dei negoziati relativi, la Comunità ha adottato nuovi regolamenti e direttive, fra cui il cosiddetto terzo pacchetto sul trasporto aereo, che istituisce nella Comunità il mercato interno nel settore dell'aviazione civile.
3. L'integrazione della nuova normativa comunitaria nell'accordo è di particolare importanza per i vettori aerei comunitari poiché consente loro di operare nella Comunità, in Norvegia e in Svezia nel quadro di un regime unico. Il 26 marzo 1993 il comitato misto previsto dall'accordo ha deciso di integrare nell'accordo otto regolamenti e una decisione, naturalmente previa approvazione o ratifica di ogni parte contraente. In ambito comunitario la decisione del comitato misto deve essere confermata dal Consiglio. Secondo le previsioni la decisione entrerà in vigore il 1° luglio 1993 o il giorno in cui viene effettuato il deposito dell'ultimo strumento di ratifica, a seconda di quale delle due date sia successiva.
4. Esiste una connessione diretta fra l'accordo tra la Comunità, la Norvegia e la Svezia e quello sullo Spazio economico europeo (accordo SEE), negoziato fra la Comunità e i paesi EFTA. L'accordo all'esame cessa di essere efficace alla data in cui entrerà in vigore l'accordo SEE.

5. La nuova normativa da integrare nell'accordo, tuttavia, sarà applicabile nell'ambito dell'accordo SEE solo dopo la sua entrata in vigore e una volta espletate le procedure per l'inclusione della nuova normativa nell'accordo SEE.
6. E' quindi interesse di tutte le parti contraenti garantire che gli obiettivi dell'accordo, cioè la creazione di un sistema uniforme di regole in tutta la Comunità, in Norvegia e in Svezia, vengano rispettati anche dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE. E' importante a tal fine che l'accordo resti in vigore per un periodo di tempo limitato, fino all'espletamento delle procedure necessarie ad integrare la presente normativa nell'accordo SEE.
7. La decisione di mantenere in vigore l'accordo per un periodo illimitato dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE è giustificata da questa situazione eccezionale, ma non pregiudica in alcun modo le disposizioni dell'accordo SEE. A meno che il comitato misto non decida diversamente, tuttavia, l'accordo cesserà di essere in vigore due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE.
8. Si chiede pertanto al Consiglio di prendere le seguenti iniziative:
  - confermare l'inserimento della nuova normativa comunitaria in materia nell'accordo tra la CEE, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia nel settore dell'aviazione civile;
  - adottare la proposta di decisione del Consiglio riportata in allegato, con cui si modifica il testo dell'accordo approvato mediante decisione del Consiglio 92/384/CEE relativa alla conclusione di un accordo fra la CEE, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia.

Proposta di decisione del Consiglio

Relativa alla modifica dell'accordo tra la Comunità economica europea, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia nel settore dell'aviazione civile

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la decisione del Consiglio 92/384/CEE relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità economica europea, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia nel settore dell'aviazione civile prevede un sistema uniforme di regole relative all'accesso al mercato, alla capacità delle linee aeree e alla determinazione dei prezzi in questo settore;

considerando che dalla conclusione di detto accordo nella Comunità sono state adottate nuove norme nel settore dell'aviazione civile e che l'articolo 12 dell'accordo prevede l'integrazione nello stesso di modifiche apportate da ciascuna delle parti alla propria legislazione;

considerando che in queste circostanze eccezionali è opportuno modificare l'articolo 19 dell'accordo per garantire che il suo obiettivo, cioè un sistema uniforme di regole in tutta la Comunità, la Norvegia e la Svezia, venga rispettato anche dopo l'entrata in vigore di un accordo fra la Comunità e i paesi EFTA sullo Spazio economico europeo;



considerando che, in occasione della riunione del ....., il Consiglio ha deciso l'opportunità di queste modifiche e ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Norvegia e la Svezia a tale scopo,

considerando che la Commissione ha condotto tutti i negoziati in stretto coordinamento e consultazione con gli Stati membri,

DECIDE:

#### Articolo 1

È approvata in nome della Comunità la decisione del comitato misto di integrare nell'accordo fra la Comunità economica europea, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia nel settore dell'aviazione civile le misure legislative adottate nella Comunità successivamente ai negoziati che hanno avuto per oggetto l'accordo stesso.

La decisione del comitato misto è allegata alla presente decisione.

#### Articolo 2

È approvato in nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia per la modifica dell'articolo 19.3 dell'accordo fra la Comunità economica europea, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia nel settore dell'aviazione civile.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

**Articolo 3**

Il presidente del Consiglio espleta le necessarie formalità, previste dall'articolo 23 dell'accordo.

**Articolo 4**

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

ACCORDO TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, IL REGNO DI NORVEGIA E IL REGNO DI SVEZIA NEL SETTORE DELL'AVIAZIONE CIVILE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO DEL 26 MARZO 1993

I

Al sensi dell'articolo 12.3 dell'accordo fra la Comunità economica europea, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia nel settore dell'aviazione civile, il comitato misto ha stabilito che debbano essere integrati nell'accordo e aggiunti all'elenco dell'allegato I i seguenti regolamenti e direttive.

21. 2407/92

Regolamento del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio di licenze ai vettori aerei.

Articoli da 1 a 18

22. 2408/92

Regolamento del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alla rotte intracomunitarie.

Articoli da 1 a 15

L'elenco degli aeroporti di categoria 1 di cui all'Allegato I del regolamento va integrato come segue:

Norvegia: Sistema aeroportuale di Oslo

Svezia: Sistema aeroportuale di Stoccolma

L'elenco dei sistemi aeroportuali di cui all'Allegato II del regolamento va integrato come segue:

Norvegia: Oslo - Fornebu/Gardermoen

Svezia: Stoccolma - Arlanda/Bromma

23. 2409/92

Regolamento del Consiglio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci.

Articoli da 1 a 11

24. 1284/91  
Regolamento del Consiglio, del 14 maggio 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 3975/87 relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei.
- Articolo 1
- I riferimenti agli articoli 85 e 86 del regolamento in questione si intendono relativi rispettivamente agli articoli 4 e 5 del presente accordo.
25. 2410/92
- Regolamento del Consiglio, del 23 luglio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3975/87 relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei.
- Articolo 1
- I riferimenti agli articoli 85 e 86 del regolamento in questione si intendono relativi rispettivamente agli articoli 4 e 5 del presente accordo.
26. 2411/92
- Regolamento del Consiglio, del 23 luglio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei.
- Articolo 1
- I riferimenti agli articoli 85 e 86 del regolamento in questione si intendono relativi rispettivamente agli articoli 4 e 5 del presente accordo.
27. 3922/91
- Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile.
- Articoli da 1 a 3, articoli da 5 a 11, articolo 13
28. 91/670
- Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esecuzione di funzioni nel settore dell'aviazione civile.
- Articoli da 1 a 7
29. 95/93
- Regolamento del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità.

Il territorio delle isole Svalbard è esonerato dall'applicazione dei regolamenti e delle direttive sopra elencati.

II

Al fine di garantire il corretto funzionamento dell'accordo, il comitato misto, ai sensi dell'articolo 12.3, raccomanda alle parti contraenti di modificare l'accordo conformemente all'allegato alla presente decisione.

III

In virtù dell'articolo 14.3 dell'accordo, la decisione di cui al precedente punto I è subordinata all'approvazione o alla ratifica delle parti contraenti, secondo le loro rispettive procedure.

In conformità dell'articolo 23.3 dell'accordo, la presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1993 o il giorno in cui viene effettuato il deposito dell'ultimo strumento di ratifica, ai sensi dell'articolo 23.3 dell'accordo, a seconda di quale delle due date sia successiva.

Per la Comunità  
economica europea

Per il Regno  
di Norvegia

Per il Regno  
di Svezia

Accordo tra la Comunità economica  
europea, il Regno di Norvegia e  
il Regno di Svezia

Considerando che l'accordo fra la Comunità economica europea, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia nel settore dell'aviazione civile, in appresso denominato "l'accordo", è entrato in vigore il 6 luglio 1992;

considerando che l'accordo prevede un sistema uniforme di regole nel settore dell'aviazione civile;

considerando che dopo la conclusione dell'accordo, nella Comunità sono state adottate nuove normative nel settore dell'aviazione civile; che l'articolo 12 prevede il recepimento di modifiche apportate alla legislazione di ciascuna parte;

considerando che il 26 marzo 1993 il comitato misto, in conformità dell'articolo 12 dell'accordo, ha deciso il recepimento della nuova normativa;

considerando che tale nuova normativa anticipa quella che sarà applicabile nel quadro dell'accordo SEE, dopo l'espletamento delle procedure interne per la sua inclusione nell'accordo SEE;

considerando che l'articolo 19.3 dell'accordo prevede che esso cessi di essere in vigore alla data in cui entra in vigore un accordo tra la Comunità e i paesi dell'EFTA sullo Spazio economico europeo;

considerando che, al fine di assicurare che l'obiettivo dell'accordo, cioè la creazione di un sistema uniforme di regole nella Comunità, in Norvegia e in Svezia, sia rispettato anche dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE, per il periodo necessario ad espletare le procedure di recepimento della normativa nell'accordo SEE, è importante che l'accordo resti in vigore per un limitato periodo di tempo;

considerando che, tenuto conto delle attuali circostanze eccezionali, il presente accordo non pregiudica in alcun modo le disposizioni dell'accordo SEE e in particolare l'applicazione del suo articolo 120;

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

11  
ARTICOLO 1

Il testo dell'articolo 19.3 dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

Il presente accordo cessa di essere in vigore alla data in cui entra in vigore un accordo fra la Comunità e i paesi dell'EFTA sullo Spazio economico europeo.

Per quanto riguarda tuttavia la normativa di cui all'allegato 1, adottata in conformità dell'articolo 12.3, il presente accordo resta in vigore nella misura in cui la stessa materia non è disciplinata dall'accordo SEE.

Se il presente accordo resta parzialmente in vigore per un periodo di 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE, il comitato congiunto si riunisce per decidere se continuare ad applicarlo. Se il comitato congiunto non stabilisce diversamente, l'accordo cessa di essere in vigore due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE.

Nel caso in cui l'applicazione del presente articolo risulti in contrasto con le disposizioni dell'accordo SEE, si applica quest'ultimo.

ARTICOLO 2

Il presente accordo è oggetto ad approvazione o ratifica in conformità delle procedure in uso nelle parti contraenti e ciascuna parte notifica alle altre l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui viene effettuato il deposito dell'ultimo strumento di ratifica e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente accordo e gli strumenti di ratifica sono depositati negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità europee, il quale ne rilascia una copia certificata conforme a ciascuna delle parti contraenti.

ARTICOLO 3

Il presente accordo è redatto in tutte le lingue ufficiali della Comunità: danese, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola e tedesca, nonché nelle lingue norvegese e svedese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la Comunità  
economic europea

Per il Regno  
di Norvegia

Per il Regno  
di Svezia

12

ISSN 0254-1505

COM(93) 265 def.

# DOCUMENTI

**IT**

**11 07**

---

N. di catalogo : CB-CO-93-295-IT-C

ISBN 92-77-56551-9

---

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee  
L-2985 Lussemburgo